



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO

CONTENENTE CRITERI, REQUISITI E

CARATTERISTICHE DELLE

AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE.

Indice

- Caratteristiche di salvaguardia ambientale.....pag. 2
- Prescrizioni di natura urbanistica.....pag. 3
- Viabilità e Codice della Strada.....pag. 3
- Collaudo Impianti di Distribuzione ad uso pubblico e privato.....pag. 3

1. CARATTERISTICHE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

art. 1 - Tutela delle acque

Al fine di garantire la tutela della qualità delle acque, è vietato l' insediamento e l' installazione di Impianti di distribuzione carburanti in aree confinanti con corsi d' acqua, torrenti e rogge di ambito sovracomunale, ovvero le cui acque siano utilizzate in agricoltura per l' irrigazione.

In particolare, non potranno essere realizzati serbatoi per carburanti ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) dal corso d' acqua avente le caratteristiche suddette.

art. 2 - Sistemazione del verde

L' area sede dell' Impianto dovrà essere attrezzata con aiuole a verde e piantumata con un numero congruo di essenze ad alto fusto, preferibilmente del tipo "Quercus Rubra Americana".

La piantumazione seguirà il perimetro dell' area, disposta in modo tale da non arrecare alcun problema dal punto di vista della sicurezza e della viabilità.

art. 3 - Inquinamento atmosferico

Il nuovo impianto di distribuzione carburanti dovrà essere dotato di tutti i dispositivi atti a prevenire dispersioni in atmosfera di fumi e vapori inquinanti derivanti dalla attività svolta e rispondere alle più recenti normative in materia di prevenzione incendi ed inquinamento, in particolare la L. 4 novembre 1997 n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene".

art. 4 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico

La zonizzazione acustica del territorio comunale, ovvero il D.P.C.M. 14/11/1997 in caso il Comune non disponga di tale documento approvato, disciplina il livelli massimi diurni e notturni di inquinamento acustico per l' area sede del nuovo Impianto.

L' autocertificazione allegata al Progetto inoltrato all' Amministrazione per ottenere l' autorizzazione all' insediamento del nuovo impianto, prevista dal Decreto Legislativo 32/98, all' art. 1 comma 3, dovrà contenere una dichiarazione da parte di un Tecnico abilitato, della rispondenza dell' impianto ai requisiti acustici di cui sopra.

In caso non possano essere garantiti tali requisiti, dovranno essere previste apposite strutture arboree (siepi, arbusti, ecc...), nel progetto, che permettano di sanare la situazione.

Ad ogni modo, non potranno essere autorizzati impianti che superino di 5 db il valore limite fissato per l' area oggetto dell' eventuale insediamento.

2. PRESCRIZIONI DI NATURA URBANISTICA

art. 5 Indicazioni generali

I nuovi impianti di distribuzione carburanti potranno essere insediati esclusivamente nelle zone definite dal P.R.G. vigente all' art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione, approvate con delibera C.C.n. 172 del 05.07.1994, come "zone di rispetto stradale e linee di arretramento dell' edificazione lungo le strade".

art. 6 Prescrizioni

Gli impianti dovranno rispettare una distanza minima di arretramento pari al 50% della profondità rispettivamente delle zone di rispetto stradale e delle linee di arretramento dell' edificazione prevista dal P.R.G.

Non è ammessa la costruzione di nuovi impianti di distribuzione di carburante al di fuori degli ambiti di espansione degli insediamenti extragricoli di P.R.G. lungo le strade corrispondenti a percorsi comprensoriali di interesse ambientale disciplinate dall' art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.C. ed all' art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

3. VIABILITA' E CODICE DELLA STRADA

art. 7 corsie di incanalamento

Nelle fasce di rispetto di cui all' art. 5 del presente documento gli Impianti di distribuzione carburanti dovranno essere realizzati in modo da consentire la creazione di una corsia di incanalamento di larghezza non inferiore a metri 3,00.

Tali corsie e la relativa segnaletica stradale, da posarsi a cura del Gestore, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione.

4. COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PUBBLICO E AD USO PRIVATO

art. 8 Commissione Comunale

Ai sensi della L. R. n. 28/84 le verifiche sull' idoneità tecnica degli impianti e delle attrezzature, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, nonché alla generale conformità dell' Impianto al progetto presentato con la richiesta di autorizzazione sono effettuati da una apposita Commissione Tecnica , nominata dalla Giunta Comunale, composta da:

- Responsabile Servizi Tecnici;
- Comandante Polizia Municipale;
- Tecnico VV.F.;

- Tecnico A.S.L.;

- Tecnico Ufficio Tecnico di Finanza.

Le spese di collaudo, comprensive dei compensi e delle eventuali indennità spettanti ai componenti della Commissione, saranno a carico dei richiedenti.